



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Settore Tecnica/Accosti

Piazzale Premuda n° 19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: ucpiombino@mit.gov.it

📠 (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 18/2020 in data 11 Marzo 2020

Oggetto: - “Parziale modifica del regolamento locale ormeggio (e battellaggio) nel porto e nella rada di Piombino e Tor del Sale”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

Vista la propria Ordinanza nr. 121/2018 in data 05.12.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento Locale Ormeggio (e Battellaggio) nel Porto e nella Rada di Piombino e Tor del Sale;

Visto l'articolo 14, commi 1-ter e 1 – quinquies, della legge n.84/94 e successive modifiche;

Visto il Reg,UE n.352/2017;

Visto l'articolo 81 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327;

Visti gli articoli 59 e 209 del DPR 15 febbraio 1952, n.328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione – navigazione marittima);

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne in data 13 dicembre 2017 che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio e battellaggio nel porto di Piombino e Torre del Sale;

Visti le circolari n.17729 del 03.07.2018 e n. 20020 del 25.07.2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1- quinquies dell'articolo 14 della legge n.84/94;

Visto il parere espresso dall'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di Livorno con nota prot. 8652 in data 04.03.2020;

Tenuto conto del fatto che nell'ambito del regolamento locale del servizio occorre fra l'altro determinare il numero degli ormeggiatori necessario per lo svolgimento del servizio da iscrivere nel registro;

Considerato che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle

persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità Marittima;

Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;

Visti i criteri e meccanismi tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con circolare n.15191 del 20 dicembre 2006 e successive modifiche ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge 84/94 che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio;

Tenuto conto dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza che in tal senso l'attuale numero di 22 ormeggiatori si è rilevato adeguato;

Considerato che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1 quinquies dell'articolo 14 della legge n.84/94 anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

Considerato che, per mero errore di trascrizione/battitura nel Regolamento in parola risulta omissso il numero delle imbarcazioni a motore di cui il "Gruppo" deve essere provvisto per l'espletamento del servizio;

ORDINA

Articolo unico

Il 4° capoverso del Regolamento per il Servizio di Ormeggio (e Battellaggio) nel Porto e nella Rada di Piombino e Tor del Sale è modificato come segue:

"Il "Gruppo" deve essere provvisto, per l'espletamento del servizio, di almeno n°6 (sei) imbarcazioni a motore (tre per l'ormeggio e tre per il battellaggio) aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di attracco. Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra e della eventuale strumentazione elettronica".

Piombino, 11/03/2020

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Valerio CHESSARI**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgvo 82/2005 Art..21)